

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Associazione "Comitato Borsa di Studio per la cura dei tumori"
con sede presso la Canonica della Parrocchia di S. Maria della Pieve
Borgo Pieve n. 97 – Castelfranco Veneto (TV)
codice fiscale 90014180260

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 25 settembre 2020, alle ore 19,00, presso la sala riunioni del Comitato per i Diritti del Malato dell'Ospedale di Castelfranco Veneto, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Comitato Borsa di Studio per la cura dei tumori" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"**.

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea il dott. Saran Giancarlo e quale verbalizzante Andrea Cinello.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione da lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità, con il voto favorevole di tutti i 21 soci delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Saran dott. Giancarlo

Il Verbalizzante

Andrea Cinello



per imposta notariale Euro



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"COMITATO BORSA DI STUDIO PER LA CURA DEI TUMORI ODV"
(Organizzazione di volontariato ODV)

ART. 1

(Denominazione e sede)

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'associazione COMITATO BORSA DI STUDIO PER LA CURA DEI TUMORI, già APS, diventa un Ente del Terzo Settore nello specifico una Organizzazione di Volontariato denominato: "COMITATO BORSA DI STUDIO PER LA CURA DEI TUMORI (ODV)"

L'associazione ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede in Castelfranco Veneto (TV), presso la Canonica della Parrocchia di S. Maria della Pieve, in Borgo Pieve n. 97 di Castelfranco Veneto.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato "COMITATO BORSA DI STUDIO PER LA CURA DEI TUMORI ODV" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione ha lo scopo di sostenere e promuovere la ricerca in campo sanitario/scientifico oncologico attraverso l'erogazione di borse di studio per la formazione e l'aggiornamento professionale di medici, biologi, terapisti del dolore, tecnici, infermieri ed altre figure professionali che si occupino della prevenzione, della diagnosi e della cura dei tumori che di norma operano nelle strutture sanitarie pubbliche nell'area castellana della Provincia di Treviso.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Attività prevista alla lett. l dell'art. 5 del D.lgs.117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di

promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- Attività prevista alla lett. U dell'art. 5 del D.lgs.117/2017: beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- erogazione di borse di studio per la formazione e l'aggiornamento professionale di medici, biologi, terapisti del dolore, tecnici, infermieri ed altre figure professionali che si occupino della prevenzione, della diagnosi e della cura dei tumori che di norma operano nelle strutture sanitarie pubbliche nell'area castellana della Provincia di Treviso
- convegni e congressi rivolti alla collettività su tematiche oncologiche.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

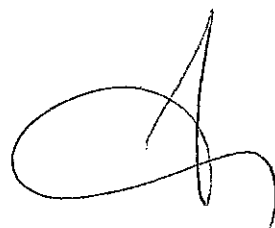
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati concorrono alle finalità dell'Associazione ed hanno diritto di:



- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purchè in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le leggi stabilite dal successivo art.31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del D. Lgs.117/17 e s.m.i..

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile

ART. 8

(Volontariato e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualifica di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di Associato)

La qualifica di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dalla statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

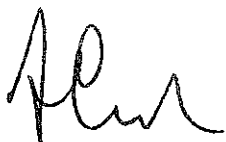
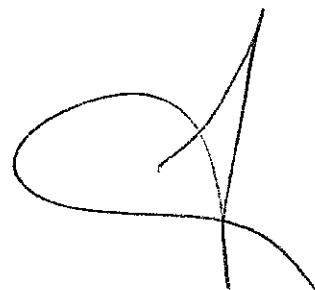
1. Assemblea degli associati
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente
4. Organo di controllo (eventuale)
5. Organo di revisione (eventuale)

La nomina degli organi 4 e 5, anche di tipo monocratico, è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge previste dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs.117/17.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali durano per un triennio e sono rinnovabili.

ART. 11

(l'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o in sua assenza da una persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, dal Presidente dell'organizzazione mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'organizzazione, E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea :

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del 3° settore, promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'ammissione a socio;
- delibera l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.13

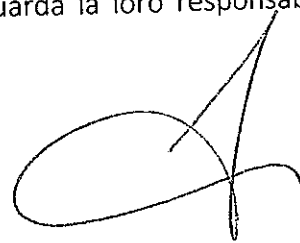
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguarda la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART.14



(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre/quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre/quarti degli associati.

ART.15

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica tre anni, quanto il Consiglio Direttivo, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta.

In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano.

ART. 16

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea al suo interno.

Il Consiglio dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto.

Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, saranno sostituiti dall'Assemblea nella prima riunione valida e rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

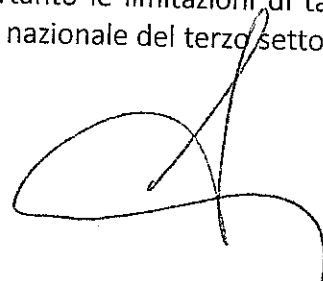
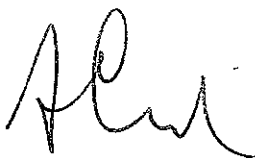
Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e delibera con il Voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dello stesso.

ART. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19
(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

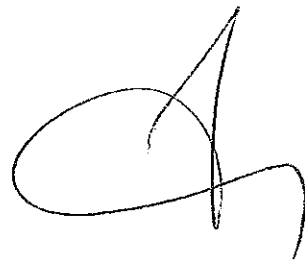
- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a carico del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo qualora attivato, tenuti a carico del Consiglio;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa qualora prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione entro quattordici giorni dalla richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative (qualora previste dall'assemblea);
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;



- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017

ART. 21

(I beni)

I beni dell'Organizzazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno

ART. 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs.117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni fra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

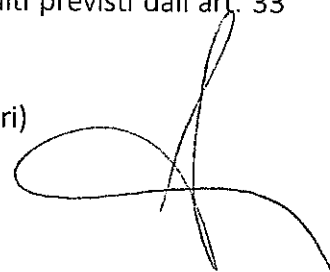
ART. 26

(Personale retribuito)

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità ed Assicurazione degli associati volontari)



Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di Volontariato risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART.29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale della Organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 32

(Norme transitorie)

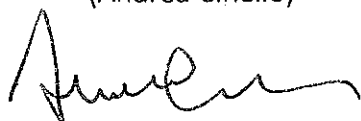
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs.117/2017 in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L.n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs.117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione fintanto che non sarà iscritta nel registro delle organizzazioni del volontariato sarà disciplinata dal presente statuto e dalle normative previste per le associazioni di promozione sociale.

Il Segretario dell' Associazione
(Andrea Cinello)



Il Presidente dell' Associazione
(dott. Giancarlo Saran)

